

beni, è soggetta alla disciplina del “concordato preventivo in continuità aziendale”, definito dall’art. 84, comma 3, CCII, come il concordato preventivo in cui “*i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa*”, e supera il vaglio del Tribunale richiesto ai fini dell’apertura della procedura di concordato preventivo ex art. 47 CCII, previo parere depositato il 18.6.2026 dal commissario giudiziale ex art. 47, comma 1, CCII, per le ragioni che seguono;

Ritenuto in particolare che

ai fini dell’apertura della procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. b), CCII, “*A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi: (...) b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inadoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali*”;

la proposta di concordato preventivo è “*rituale*” ex art. 84 CCII, per le ragioni che seguono;

la proposta è stata presentata da un “*imprenditore di cui all’art. 121*” CCII, ossia da un imprenditore commerciale che **non** ha i requisiti caratterizzanti la cd. “*impresa minore*” di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, trattandosi di una società in nome collettivo attiva, esercente l’attività di “commercio al minuto e all’ingrosso di carte da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum), stucchi e prodotti similari, ferramenta e bricolage, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico”, come da visura camerale del 30.12.2025 in atti, che supera le soglie ex art. 2., comma 1, lett. d), CCII, già per il solo fatto che, trattandosi di una s.n.c. **non** soggetta all’obbligo di redazione del bilancio, dalla situazione patrimoniale allegata alla domanda risultano debiti tributari pari ad oltre 1.300.000,00 alla data del 7.11.2025, e che versa in stato di “*crisi*”, definito ex art. 2, comma 1, lett. b), CCII, come “*lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*”, come comprovato dal deficit patrimoniale di euro 855.000,00 circa dedotto in domanda, e la cui sede legale si trova a Gela (CL), come da visura camerale del 30.12.2025 in atti, rientrante ex art. 27 CCII nel circondario del presente Tribunale;

è una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta e con liquidazione degli asset non strumentali all’esercizio dell’attività di impresa ex art. 84 CCII in quanto mira, sulla base di un piano ex art. 87 CCII, al soddisfacimento dei creditori **sia** mediante il “*ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta*”, ossia derivante dalla “*prosecuzione dell’attività d’impresa da parte*

dello stesso imprenditore che ha presentato la domanda di concordato”, sia “mediante la liquidazione del patrimonio”, e che prevede in particolare:

“(a) pagamento in prededuzione delle spese di giustizia, in più tranches, di cui la prima, nella misura fissata dal Tribunale di Gela, entro il termine che sarà assegnato alla debitrice dal decreto di ammissione al concordato preventivo;

(b) pagamento integrale della quota del 75% (ex art. 6, comma 1, CCII) in prededuzione degli oneri professionali per l’accesso alla procedura di concordato preventivo e per l’assistenza nel corso di essa, secondo i rispettivi termini di pagamento indicati nei contratti di conferimento dell’incarico - e comunque entro un anno dall’omologa;

(c) pagamento integrale (100%) dei crediti vantati dal creditore ipotecario APORTI SRL, creditore procedente nell’ambito della esecuzione immobiliare n. 44/2024 R.G. Es. Tribunale di Gela, in quattro anni mediante quote uguali annuali dal 2027, e comunque dopo l’eventuale omologa, sino al 2030;

(d) pagamento integrale dei crediti erariali e previdenziali e dei tributi locali, privilegiati iscritti ai ruoli dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, in nove anni entro il 2035, per i quali verrà formulata la proposta di Transazione Fiscale ai sensi dell’art. 88 CCII, e comunque nei limiti e secondo le modalità previste della definizione agevolata dei carichi pendenti iscritti a ruolo sino al 31.12.2023 prevista dall’art. 1, commi da 82 a 101, L. 199/2025 (legge bilancio 2026), oltre interessi legali e dalla legge di conversione del D.L. 36/2026 (definizione dei tributi locali), previa adesione dell’ente locale;

(e) pagamento integrale (100%) debiti privilegiati (ritenute e premio Inail) entro nove anni dall’omologa;

(f) pagamento integrale (100%) fornitori privilegiati, entro 1 anno dall’omologa;

(g) pagamento integrale (100%) dei creditori chirografari, in cinque quote annuali uguali dal 2031 al 2035, tenendo conto dei criteri previsti dall’art. 85 CCII, con previsione di classi separate per i fornitori di beni e servizi che non superano le dimensioni ex art. 85, co. 3, CCII (come modificato dal recente DLgs 136/2024), rientranti nelle c.d. “Imprese Minori”, nonché dei crediti chirografari relativi alle somme iscritte ai ruoli dell’agente della riscossione;”;

i creditori sono stati suddivisi in classi, com’è obbligatorio nel caso di specie di concordato in continuità aziendale ex art. 85, comma 3, CCII, e le classi sono state “correttamente formate” ex art. 85 CCII, suddividendo i creditori secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei ex art. 2, comma 1, lett. r), CCII, in quanto si prevede:

“Crediti in Prededuzione

Nella presente classe sono stati inclusi i crediti per spese di giustizia, dei professionisti che assistono la società proponente (nella misura del 75% ex art. 6 CCII), ai quali deve essere

riconosciuto il pagamento in prededuzione sulle somme (attivo realizzabile) da assegnare ai creditori della massa passiva.

CLASSE 1 - Privilegio Creditori - Istituti di credito - Ipotecari

Pagamento al 100% della somma complessiva di € 364.292,40, entro il termine del 2030, in 4 quote annuali uguali, con riconoscimento degli interessi legali, in ragione della prevista liquidazione degli immobili sui quali il creditore vanta il privilegio immobiliare in forza dell'ipoteca iscritta all'atto dell'erogazione del finanziamento.

CLASSE 2 - Privilegio verso Erario - Istituti di previdenza – Agente Riscossione e altri Enti.

Nell'ambito della proposta di Transazione Fiscale ai sensi dell'art. 88 CCII, pagamento integrale (100%) per € 889.869,00, per tutti i crediti iscritti ai ruoli dell'Agente della Riscossione, già al netto della riduzione per sanzioni, interessi di mora e aggi (oneri) di riscossione, in nove anni e comunque entro il 2035, nei limiti e secondo le modalità previste della definizione agevolata dei carichi pendenti iscritti a ruolo sino al 31.12.2023, prevista dall'art. 1, commi da 82 a 101, L. 199/2025 (legge bilancio 2026), oltre interessi legali, per i quali viene formulata la proposta di dilazione del pagamento compatibile con i tempi e le modalità prescritte dalla detta norma, che espressamente consente la Rateizzazione lunga fino a un massimo di 54 rate bimestrali (circa 9 anni), considerato che, per quanto esposto, i debiti c.d. definibili sono pari a € 731.410,63, che incidono in misura prevalente (> 55%) sul debito complessivo iscritto a ruolo di € 1.318.093,35.

L'importo previsto per il pagamento dei debiti erariali e previdenziali, con applicazione della ridetta norma agevolativa, tiene conto delle eventuali riduzioni previste nel caso di adesione alla rottamazione dei ruoli da parte degli enti locali (Comune, Regione), con accantonamento dell'importo dell'agevolazione prevista, pari a € 45.486,58, nell'apposito fondo imprevisti e spese future.

Nella presente classe è stato inserito il debito verso Agenzia Entrate per ritenute fiscali pari a € 68,00 e il debito verso Inail per premi liquidati alla data di deposito della domanda, pari a € 300,17, a cui potrebbero aggiungersi sanzioni, coperte dal previsto fondo spese impreviste.

Il debito totale della presente classe è pertanto di € 889.869,17.

CLASSE 3 - Fornitori privilegiati - professionisti ex art. 2751 bis n. 2 c.c.

In tale classe è stato allocato l'intero debito verso i professionisti, pari a € 1.213,24, da soddisfare al 100%, entro 1 anno dall'omologa del piano.

CLASSE 4 - Fornitori ordinari - Chirografo

Nella presente classe è stata allocata l'intera esposizione verso i Fornitori di materie di merci e materiali di dimensioni superiori ai parametri ex art. 85, co. 3, per complessivi € 28.931,94, da soddisfare al 100%, in cinque anni dal 2031 al 2035, tenendo conto del piano dei pagamenti dei creditori privilegiati e della relativa criticità sulla anticipazione dei pagamenti previsti inizialmente a favore dei creditori chirografari.

CLASSE 5 - Fornitori “imprese minori” – chirografo

In tale classe è stata allocata l'intera esposizione chirografaria verso Fornitori di merci e materiali di dimensioni minori ex art. 85, co. 3, per complessivi € 27.027,89, da soddisfare al 100%, in cinque anni dal 2031 al 2035.

CLASSE 6 - Fornitori privilegiati - professionisti advisor e attestatori - ex art. 2751 bis n. 2 c.c.

In tale classe è stato allocato l'intero debito verso i professionisti che assistono la ricorrente nella fase della proposta concordataria e del professionista attestatore, pari a € 38.476, da soddisfare al 100%, entro 1 anno dall'omologa del piano.

CLASSE 7 - Debiti verso Erario - Istituti di previdenza – Agente Riscossione e altri Enti. – chirografo

Nell'ambito della proposta di Transazione Fiscale ai sensi dell'art. 88 CCII, pagamento integrale (100%) per € 53.959,00, per gli importi iscritti ai ruoli dell'Agente della riscossione al rango del chirografo, in cinque anni dal 2031 al 2035.”;

la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi è “*rituale*” ex art. 88 CCII, in quanto ne prevede l'inserimento nella apposita classe 2 per la parte al privilegio, e nella apposita classe 7 per la parte degradata al chirografo, nel rispetto dell'art. 88, comma 1, CCII, e in quanto è corredata dalla attestazione di un professionista indipendente, che attesta il trattamento non deteriore di tali crediti rispetto alla liquidazione giudiziale, nel rispetto dell'art. 88, comma 2, CCII;

il piano proposto ex art. 87 CCII non è “*manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali*”, come attestato dal professionista indipendente ex art. 87, comma 3, CCII, in quanto in particolare prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini sopra precisati attraverso la prosecuzione dei rapporti contrattuali in essere, l'ampliamento delle modalità di vendita anche online e di fornitura, la capacità di generare margini positivi grazie alla razionalizzazione dei costi, al miglior presidio dei prezzi d'acquisto e alla maggiore efficienza commerciale, e attraverso la vendita degli immobili non funzionali alla prosecuzione dell'attività di impresa;

Ritenuto pertanto che

va aperta la procedura di concordato preventivo del ricorrente, adottando i provvedimenti ex art. 47, comma 2, CCII;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo in continuità aziendale diretta e con liquidazione degli asset non strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, e con proposta di transazione tributaria e contributiva, di FABER DI TASCONE SALVATORE E C. S.N.C. (p.i. 01305960856);

nomina giudice delegato la dott.ssa Stefania Sgroi;

conferma la nomina, come commissario giudiziale, del dott. Michele Savoja;

fissa il termine del 3.7.2026 per la comunicazione della proposta concordataria e del presente decreto ai creditori, a cura del commissario giudiziale, dandone prova nel fascicolo telematico della procedura, **fermo** restando il termine ex art. 105 CCII di almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori, per il deposito della relazione del commissario giudiziale da trasmettere anche al Pubblico ministero, e di almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori, per il deposito dell'eventuale relazione integrativa del commissario giudiziale da trasmettere anche al Pubblico ministero,

stabilisce la data iniziale del 28.9.2026 e la data finale del 16.10.2026 per l'espressione del voto dei creditori sulla proposta concordataria, mediante p.e.c. trasmessa al commissario giudiziale all'indirizzo indicato dallo stesso commissario giudiziale in sede di comunicazione del presente decreto ai creditori, con onere del commissario giudiziale di depositare, alla scadenza del termine finale assegnato, una relazione sull'esito della votazione ex art. 109 CCII, e di trasmetterla via p.e.c., per conoscenza, a tutti i creditori;

con la precisazione che ex art. 107, comma 9, CCII, **i termini** ex art. 107, commi 3, 4 e 6, CCII **non** sono soggetti alla sospensione feriale dall'1.8.2026 al 31.8.2026 di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742;

fissa il termine perentorio di 15 giorni decorrente dalla comunicazione del presente decreto a cura della cancelleria, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale, mediante assegno circolare, la somma di euro 30.000,00 quale somma parziale per le spese della procedura ex art. 47, comma 2, lett. d), CCII, oltre a quella già versata ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera d), CCII;

onera il debitore di continuare a depositare una relazione mensile sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa, disponendo che, su richiesta del cancelliere, tale relazione periodica sia iscritta, entro il giorno successivo al deposito, nel registro delle imprese;

dispone che il presente decreto, entro il giorno successivo al suo deposito, sia comunicato, a cura della cancelleria, al debitore e al Pubblico ministero, e sia altresì trasmesso per estratto, contenente il nome del debitore, il nome del commissario giudiziale, il dispositivo e la data del deposito, a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione nel registro delle imprese, da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso nella camera di consiglio del 25.6.2026.

IL PRESIDENTE

dott.ssa Stefania Sgroi